

Roma, 29 ottobre 2021

**Circolare n. 281/2021**

**Oggetto: Notizie in breve.**

**Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Austria** – In Austria da novembre tutti i lavoratori, compresi gli autotrasportatori, che avranno contatti fisici con altre persone sul luogo di lavoro (escluso il caso in cui avvengano al massimo due contatti fisici al giorno all’aperto, nonché il caso in cui ogni contatto sia minore di 15 minuti) potranno accedervi solo se in possesso di una certificazione che attesti una delle seguenti condizioni:

- effettuazione di un test antigenico non più tardi di 24 ore precedenti ovvero di un test molecolare non più tardi di 72 ore precedenti;
- eventuale guarigione dal virus avvenuta entro i 6 mesi precedenti;
- vaccinazione (seconda o terza dose) avvenuta entro i 12 mesi precedenti (nel caso di vaccinazione con doppia dose);
- effettuazione della seconda dose di vaccinazione avvenuta entro i 6 mesi precedenti ovvero della terza dose di vaccinazione entro i 12 mesi precedenti (nel caso di vaccinazione effettuata con una dose).

Fino al 14 novembre sarà peraltro possibile derogare alle suddette regole indossando una mascherina FFP2.

**Trasporti internazionali – Regno Unito – Deroche per il cabotaggio** – In conseguenza della grave carenza di autisti che ha causato la crisi di fornitura delle merci nel Regno Unito, il Governo inglese ha stabilito che fino al 30 aprile 2022 in tutto il territorio, ad eccezione dell’Irlanda del Nord, ai veicoli esteri che fanno ingresso nel Paese sia permesso di effettuare illimitate operazioni di cabotaggio entro i 14 giorni successivi (attualmente, come è noto, a seguito della Brexit è permesso effettuare al massimo due operazioni di cabotaggio in sette giorni); maggiori informazioni sono consultabili sul sito del Governo inglese all’indirizzo <https://www.gov.uk/government/publications/temporary-extension-to-road-haulage-cabotage/temporary-extension-to-road-haulage-cabotage>.

**Dogane – Differito doganale** – Il tasso di interesse annuo per il pagamento dei diritti doganali oltre il trentesimo giorno per il II semestre 2021 (dal 13 luglio 2021 al 12 gennaio 2022) è stato fissato allo 0,165%; la misura è invariata rispetto al semestre precedente – DM 10.8.2021 su G.U. n.202 del 24.8.2021.

**Valichi alpini – Monte Bianco** – Nel mese di novembre 2021 la circolazione nel Traforo del Monte Bianco rimarrà chiusa al traffico la notte di lunedì 15 (dalle 22.00 alle 6.00) e di lunedì 29 (dalle 19.00 alle 6.00). Inoltre la circolazione avverrà a senso unico alternato nelle notti di martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e martedì 30.

Periodo di riferimento					Senso	Barriere di pedaggio	
						CHIUSURA	APERTURA
Novembre	Lun	Mar	Mer	Gio	FRA - ITA	22:30	23:00
	-	-	-	-		23:30	00:45
	▲	16	17	18		01:30	02:45
	-	-	-	-		03:30	04:45
	-	-	-	-	05:15	06:00	
	▲	30	-	-	ITA - FRA	22:30	23:45
-	-	-	-	00:30		01:45	
-	-	-	-	02:30		03:45	
-	-	-	-	04:30		05:30	

Daniela Dringoli  
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [67/2021](#) e [404/2020](#)  
Allegati due  
Gr/gr

G.U. n.202 del 24.8.2021

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DECRETO 10 agosto 2021**

**Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2021 - 12 gennaio 2022)**

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2021;

Sentita la Banca d'Italia;

**Decreta:**

**Art. 1**

1. Ai sensi dell'art. 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta e' stabilito nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2021 al 12 gennaio 2022.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2021

Il Ministro: Franco



# Department for Transport

ECMT Road Transport Group Delegates

ROAD FREIGHT REGULATION,  
MOTORING AND FREIGHT  
DEPARTMENT FOR TRANSPORT  
GREAT MINSTER HOUSE  
33 HORSEFERRY ROAD  
LONDON  
SW1P 4DR

Web Site: [www.dft.gov.uk](http://www.dft.gov.uk)

28 October 2021

## Temporary Extension to Cabotage in Great Britain

This open letter is to notify you that the UK has introduced a temporary extension to cabotage rules, which, following legislative changes comes into effect from today, 28 October 2021.

The temporary additional cabotage rights being permitted will run for six months to 30 April 2022, and allow cabotage:

- within Great Britain<sup>1</sup>;
- for a period of 14 days, with the first day being when a laden entry into the United Kingdom was made, with no limitation during that period on the number of cabotage journeys permitted.
- to be undertaken by operators from any country, irrespective of whether they are in the EU, or covered by an ECMT or bilateral permit arrangement.

More information can be found in this policy paper published on gov.uk:

<https://www.gov.uk/government/publications/temporary-extension-to-road-haulage-cabotage/temporary-extension-to-road-haulage-cabotage>

The original consultation, and government response can be accessed here:

<https://www.gov.uk/government/consultations/temporary-extension-to-road-haulage-cabotage>

The extension to cabotage rights is not limited to any specific types of transport and although the extension is for a period of six months, we retain the ability to revoke it should the measure no longer prove effective. Should the measure be withdrawn prior to 30 April 2022 we will notify Road Transport Group Delegates as soon as possible.

The changes in access to the UK notified to both EU<sup>2</sup> and non-EU<sup>3</sup> State Road Transport Group delegates as set out in letters dated 24 September 2021, are being paused whilst this measure is in place, but will come into force once the extension period expires.

---

<sup>1</sup> The exemption set out in this letter does not apply in Northern Ireland.

<sup>2</sup> Letter to EU States: [https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/uk\\_27\\_september\\_2021\\_1.pdf](https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/uk_27_september_2021_1.pdf)

<sup>3</sup> Letter to Non-EU States: [https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/uk\\_27\\_september\\_2021.pdf](https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/uk_27_september_2021.pdf)

The UK is making this change on a unilateral basis to improve the flow of goods and the wider resilience in supply chains within the UK.

This open letter can be shared with representatives of your road transport operators.

Should you have any queries, or require further information, please contact Morag Rethans. [morag.rethans@dft.gov.uk](mailto:morag.rethans@dft.gov.uk)

Yours sincerely,

**Road Freight Regulation Division  
Department for Transport**